



SCADENZE GIUGNO 2026

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
9.6.2026	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono effettuare, entro le ore 14.00, la prenotazione delle domande: • per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione, in relazione all'anno 2025; • al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito Internet www.alboautotrasporto.it. A seguito della prenotazione, le domande devono essere presentate dalle ore 9.00 del 23.6.2026 e fino al 21.7.2026 (per l'inserimento dei dati relativi alla domanda) e alle ore 14.00 del 22.7.2026 (per la sola firma digitale e invio della domanda).
15.6.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.



15.6.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti entro il 31.5.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
15.6.2026	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di maggio 2026 o ad operazioni effettuate nel mese di maggio 2026. La comunicazione non riguarda: • le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; • gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.6.2026	Acconto IMU 2026	I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere



		al versamento della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2026, sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2025. Si ricorda che dal 2022 sono diventati esenti i c.d. "immobili merce".
16.6.2026	Saldo IMU 2025 e acconto IMU 2026 enti non commerciali	Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento: • del conguaglio dell'IMU complessivamente dovuta per l'anno 2025; • della prima rata dell'IMU dovuta per l'anno 2026, pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2025.
16.6.2026	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di maggio 2026; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026 non supera 100,00 euro.
16.6.2026	Versamento cumulativo ritenute condominio	Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73: • operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2026, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
16.6.2026	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2025 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di maggio 2026 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;



		• in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2027 relativo al 2026. I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono: • applicarla in relazione all'intero anno 2026; • presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
16.6.2026	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: • liquidare l'IVA relativa al mese di maggio 2026; • versare l'IVA a debito. I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente. Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2026, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.6.2026	Versamento rata saldo IVA 2025	I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2026, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2025 (modello IVA 2026), devono versare la quarta rata, con applicazione dei previsti interessi.
16.6.2026	Tributi apparecchi da divertimento	I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute: • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a maggio 2026.



21.6.2026	Richiesta di rimborso o compensazione dell'IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari	Gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione della quota dell'IRAP versata in eccesso sui dividendi comunitari, in relazione ai periodi d'imposta anteriori al 2025: • qualora il termine di 48 mesi dal versamento del saldo, se ancora pendente all'1.1.2026, scada entro il 21.6.2026; • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia; • tramite il servizio "Consegna documenti e istanze", disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, anche mediante un soggetto delegato. Le somme rimborsabili possono essere utilizzate in compensazione nel modello F24: • con il contributo straordinario dovuto per l'affrancamento della riserva relativa all'imposta sugli extra-profitti delle banche; • a decorrere dal 10° giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza.
25.6.2026	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di maggio 2026, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. I soggetti che, nel mese di maggio 2026, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano: • i modelli relativi ai mesi di aprile e maggio 2026, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022. La determinazione Agenzia delle Dogane e dei Mono-



		poli 3.2.2026 n. 84415 ha invece innalzato la soglia per la presentazione dei modelli relativi agli acquisti intracomunitari di beni, a partire dagli elenchi relativi al 2026.
29.6.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati ad un professionista o CAF	I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
29.6.2026	Adempimenti modelli 730/2026 presentati al sostituto d'imposta	I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2026 presentati dai contribuenti dal 1° al 20.6.2026: • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2026, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2026 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate. Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.



29.6.2026	Deposito bilanci e rendiconti presso il RUNTS	Gli enti del Terzo settore (ETS) non commerciali, con esercizio coincidente con l'anno solare, devono depositare attraverso il portale del RUNTS: • il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa, relativo all'anno 2025; • i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'anno 2025; • il bilancio sociale relativo all'anno 2025, per gli enti che superano un milione di euro di entrate.
30.6.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2026 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2025 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2026 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • del saldo per l'anno 2025 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2026 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 del DL 98/2011); • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del: • saldo dei contributi per l'anno 2025; • primo acconto dei contributi per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2026	Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in



		base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2026	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2025 o in acconto per il 2026 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamenti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%: • del saldo IRAP per l'anno 2025; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2026. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamento saldo IVA 2025	I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2025, risultante dal modello IVA 2026, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026. Tale versamento può essere rateizzato.
30.6.2026	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2026, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 6 del DL 89/2026, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di commercio per la sede principale e le unità locali.



30.6.2026	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della seconda e ultima rata, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell'1.1.2025; • effettuata dall'1.1.2025 ed entro il 31.5.2025; • con effetto dall'1.1.2025.
30.6.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettuino i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2026. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Versamenti derivanti dai modelli 730/2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 devono effettuare il versamento con il modello F24, senza la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2026 riguardanti: • l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); • le imposte liquidate nel quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata; • le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel quadro T; • l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); • l'imposta sul valore delle crypto-attività (quadro W). I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2026, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli. In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.6.2026	Dichiarazione IMU 2025	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2025, qualora obbligatoria: • mediante consegna o spedizione cartacea,



		oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); la modalità telematica è obbligatoria se la dichiarazione riguarda l'esenzione degli immobili occupati abusivamente da terzi; • utilizzando il modello approvato dal DM 24.4.2024. Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2025: • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 24.4.2024.
30.6.2026	Dichiarazione e versamento "exit tax"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.6.2026 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.
30.6.2026	Presentazione dichiarazione per l'imposta sui servizi digitali (c.d. "web tax") relativa al 2025	I soggetti che svolgono servizi digitali e che superano la prevista soglia di ricavi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta del 3% dovuta sui ricavi imponibili derivanti dalla fornitura dei servizi digitali (c.d. "web tax"), realizzati in Italia nel 2025. Sono tenute alla presentazione della dichiarazione per l'imposta sui servizi digitali relativa al 2025 le imprese che realizzano ricavi derivanti da servizi digitali in Italia e che, singolarmente o a livello di gruppo, hanno realizzato nel 2024 un ammontare complessivo di ricavi, ovunque realizzati, almeno pari a 750 milioni di euro. Per l'assolvimento degli obblighi nei gruppi societari deve essere nominata un'apposita società del gruppo.
30.6.2026	Pubblicazione contributi e sovvenzioni ricevuti da	Le imprese che non sono tenute alla redazione della Nota integrativa devono pubblicare sul proprio sito, o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza, le informazioni relative:



	Pubbliche Amministrazioni	• a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati da Pubbliche Amministrazioni nell'anno precedente; • di importo complessivo pari o superiore a 10.000,00 euro annui. L'obbligo di pubblicare tali informazioni sul proprio sito o portale digitale riguarda anche: • le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa; • le ONLUS e le altre associazioni e fondazioni, qualora non abbiano assolto l'obbligo nella Nota integrativa (ove predisposta).
30.6.2026	Presentazione domande "sport bonus"	I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2026, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it. Le richieste sono soddisfatte secondo l'ordine temporale di ricevimento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Dal 15.10.2026 si aprirà una nuova "finestra" per la presentazione delle domande.
30.6.2026	Comunicazione all'Anagrafe tributaria dei dati relativi ai risarcimenti assicurativi	Le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore delle assicurazioni devono trasmettere in via telematica all'Anagrafe tributaria: • i dati relativi all'anno 2025 riguardanti l'ammontare delle somme di denaro liquidate a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati, in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo; • utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID);



		• utilizzando il <i>software</i> di controllo e di preparazione dei <i>file</i> reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.
30.6.2026	Presentazione in Posta del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica possono presentare il modello REDDITI PF 2026 presso un ufficio postale. In alternativa, la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
30.6.2026	Presentazione in Posta di alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026	Le persone fisiche che presentano il modello 730/2026 possono presentare presso un ufficio postale alcuni quadri del modello REDDITI PF 2026 (RM, RU e RS), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2026. Il quadro AC del modello REDDITI PF 2026 deve essere presentato se non viene compilato il quadro K del modello 730/2026. In alternativa, tali quadri devono essere trasmessi in via telematica: • direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati; • entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).
30.6.2026	Regolarizzazione modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche che presentano in Posta il modello REDDITI PF 2026 possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: • l'infedele presentazione della dichiarazione REDDITI PF 2025 relativa al 2024; • gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025. Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: • nell'anno 2024, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. La regolarizzazione si perfeziona mediante: • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste



		per le diverse violazioni; la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.
30.6.2026	Adempimenti persone decedute	Gli eredi delle persone decedute entro il 28.2.2026 possono: • presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI PF 2026 cui era obbligato il defunto; • regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2024 e agli anni precedenti e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2025 e degli anni precedenti. In alternativa, la presentazione della dichiarazione deve avvenire in via telematica entro il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato). In tal caso, viene differito a tale data anche il termine per il ravvedimento operoso.
30.6.2026	Versamento contributo annuo sportivi professionisti "impatriati"	Gli sportivi professionisti "impatriati", con contratti in essere al 20.5.2022 o stipulati entro il 31.12.2023 e in possesso dei previsti requisiti, devono: • effettuare il versamento dell'apposito contributo dello 0,5% per beneficiare del regime agevolato per il periodo d'imposta precedente; • comunicare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'adesione al regime agevolato e la somma versata.
30.6.2026	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di maggio 2026 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime. Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, se-



		condo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.
30.6.2026	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per il secondo semestre 2026	Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, con effetto per il secondo semestre 2026, in caso di: • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento". L'autocertificazione va presentata: • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione, in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV, Casella Postale 22, 10121, Torino; • oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o tramite posta elettronica certificata (PEC).
30.6.2026	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di giugno 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di giugno 2026. Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate



		19.3.2019 n. 64442. Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.
30.6.2026	Comunicazione contratti di locazione breve	Gli intermediari immobiliari, compresi i gestori di portali telematici, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati: • dei contratti di locazione breve, stipulati nel 2025 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario; • per i quali non siano state operate ritenute. Per i contratti relativi al medesimo immobile e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può essere effettuata in forma aggregata.
30.6.2026	Dichiarazione imposta di soggiorno e contributo di soggiorno	I gestori di strutture ricettive e gli intermediari che intervengono nel pagamento delle locazioni brevi devono presentare la dichiarazione relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di soggiorno: • con riferimento all'anno 2025; • in via telematica, anche tramite un intermediario abilitato; • utilizzando il modello approvato dal DM 29.4.2022.